

Cod. Agenzia	Agenzia	Indirizzo e recapiti
54535	Roma Centro	S.A.G. SOLUZIONI ASSICURATIVE GLOBALI S.R.L. - Via dell'Archetto, 16 - 00187 Roma (RM) Tel. 06 6782667 - Fax 06 69921944 - roma.FO54535@agenzia.unipolsai.it

COD. AGENZIA	COD. BROKER	RAMO	N. POLIZZA	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	DATA EMISSIONE
54535	226	44	148153639	3001	3	2016	05/07/2016

**Polizza
INCENDIO
All Risks**

www.unipol.it
 INCENDIO
 All Risks

<i>Contraente/Assicurato:</i>	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
<i>Sede legale:</i>	VIA E. FERMI 40 - 00044 FRASCATI (RM)
<i>Codice Fiscale / Partita IVA</i>	84001850589


CONDIZIONI E ALLEGATI

Il presente contratto è soggetto a condizioni particolari come da capitolato di gara integralmente allegato e composto da n. 28 pagine.

Roma, 5 luglio 2016

IL CONTRAENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)



LA SOCIETA'


ASSICURAZIONI

Emessa in n° 3 esemplari ad un solo effetto il 05/07/2016 a Roma

COD. AGENZIA	COD. BROKER	RAMO	N. POLIZZA	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	DATA EMISSIONE
54535	226	44	148153639	3001	3	2016	05/07/2016

Allegato

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO INCENDIO

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Contraente ed Assicurato: I.N.F.N. – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
2.	Durata del Contratto: dalle ore 24:00 del 30/06/2016 alle ore 24:00 del 30/06/2019
3.	<p>Descrizione dell'attività:</p> <p>L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE svolge la sua attività con prevalenza nel campo della ricerca di base e delle Alte Energie.</p> <p>Le attività svolte possono essere riassunte, a puro titolo indicativo e non limitativo, come segue: attività meccaniche, elettroniche ed informatiche connesse allo svolgimento della attività di ricerca. Dette attività vengono esercitate con l'ausilio di qualsiasi idoneo processo di lavorazione e/o operazione anche preliminare, complementare, accessoria e prevede la presenza di sostanze infiammabili e di merci speciali che possono essere stoccate ed utilizzate nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.</p> <p>L'assicurazione si intende pertanto operante per tutte le attività istituzionali svolte, nessuna esclusa ovvero per tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.</p> <p>L'attività assicurata comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.</p>
4.	<p>Descrizione del rischio</p> <p>La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni previsti dall'art. "oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione dell'incendio ed altre garanzie aggiuntive come specificate, dei beni mobili ed immobili pertinenti agli insediamenti di ricerca, ai depositi, alle sedi o rappresentanze ed agli uffici in genere, ai servizi sociali, alle dipendenze, agli impianti tecnologici, e ogni altro cespite patrimoniale in genere mediante i quali l'Assicurato esercita le proprie attività.</p> <p>Con il termine "Assicurato" si intendono indicati il Contraente e tutti gli altri soggetti il cui interesse è garantito con il presente contratto.</p>
5.	Rateazione: Annuale

6.	Riepilogo somme assicurate: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fabbricati: € 97.491.056,36<input type="checkbox"/> Contenuto: € 79.242.677,07<input type="checkbox"/> Ricorso terzi: Euro € 10.000.000,00
7.	Sedi assicurate e relativi valori: quelle contenute nell'allegato 1

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza : il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice;

Broker : Ital Brokers S.p.A., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ;

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. **Incendio.-** Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
2. **Esplosione.-** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
3. **Scoppio.-** Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
4. **Fabbricato.-** Si intende l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, complete o in corso di costruzione o riparazione, nonché, - a puro titolo indicativo e non limitativo - tinteggiature, tappezzerie e moquettes, affreschi e statue, box, recinzioni, fognature, cortili, strade private e simili, cancelli, centri medico sanitari, bar, mense aziendali, insegne e cartelli pubblicitari, ecc., oltre a tutto quanto non è compreso nelle definizioni di "Contenuto".

Si precisa che i fabbricati, di proprietà, in uso o in locazione, possono essere costruiti in "qualsiasi" materiale e destinati ad ogni uso ritenuto necessario dal Contraente.

5. **Contenuto.-** Si intendono macchinari, attrezzature, arredamenti, macchine , apparecchiature scientifiche, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di comunicazione, di depurazione delle acque, attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, serbatoi metallici, tubazioni e condutture, compreso il materiale a piè d'opera per quanto in allestimento e/o installazione.

Mobiliario ed arredamento, macchine per scrivere, per calcolare, compresi Personal Computer, attrezzature video, audio, strumenti professionali, quadri, tappeti, materiale didattico vario, cancelleria, stampati, archivi, documenti e quant'altro detenuto dall'I.N.F.N., connesso o meno con l'attività dello

stesso, sia di proprietà che dello Stato e di terzi in genere, posti in tutte le Sedi, comprese quelle all'estero e comunque ubicate, ovunque esista patrimonio dell'I.N.F.N. o lo stesso eserciti le proprie attività.

Merci, materie prime e in generale tutto quanto non compreso nella definizione di "Fabbricato".

Si precisa che parte dei beni mobili dell'Istituto può essere trasferita temporaneamente presso Istituzioni e Laboratori Italiani e stranieri in funzione delle particolari esigenze connesse alle attività di ricerca ed affidati alla tutela di appositi sub-consegnatari dell'Istituto.

6. **Esplosivi.**- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
7. **Infiammabili.**- Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e s.m.i.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

8. **Merci speciali.**- Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti:

D1 – polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – cellulose (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;

D2 – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatta, cotoni sodi;

D3 – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche – piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

9. **Incombustibilità.**- Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

10. **Tetto – Copertura – Solai.**

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.

Art. 2 DURATA DELLA POLIZZA E RECESSO

La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 30/06/2016 alle ore 24.00 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

L'Ente si riserva la facoltà di ricorrere all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.lgs. 163/06.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 180 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 3 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

Art. 5 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, o non venga esperito la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 6 COASSICURAZIONE E DELEGA

Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 7 CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Ital Brokers S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi, fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 0,9% (zero virgola nove per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante, a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).

Art. 11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose, assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;

- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato

Art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 2 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nella assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Art. 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore,

mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alle merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "procedura per la valutazione del danno" lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere

raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Macchinario, attrezzatura, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III – Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali: ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" lett. d).

Art. 12 – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

La copertura assicurativa dovrà intendersi prestata, per tutte le partite, in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 C.C. .

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**1) Enti presso terzi**

Merci, macchinari e stampi possono essere affidati in conto lavorazione e/o deposito presso stabilimenti e/o depositi similari sia di terzi che di consociate nonché presso magazzini doganali o generali o spedizionieri e ivi quindi si intendono assicurati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alle singole partite indicate in polizza; relativamente ai suddetti enti l'Assicurato dichiara di essere in grado, in caso di danno, di dimostrare con fatture, registrazioni ed altri documenti, l'esatto loro ammontare presso ciascun stabilimento e/o deposito al momento del sinistro.

2) Enti all'aperto

La garanzia si intende estesa alle merci poste all'aperto e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, sempreché nell'ambito del recinto dello stabilimento e ferme le esclusioni di cui alla garanzia "Eventi Atmosferici".

3) Oggetti personali dei dipendenti

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita contenuto anche gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli e valori in genere.

4) Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

5) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a. clienti;
- b. le Società controllanti, controllate e collegate;
- c. le persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6) Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito all'art. "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione sono comunque parificati ai danni di incendio i guasti da chiunque prodotti allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

7) Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "fabbricato" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

8) Onorario dei periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% (tre percento) dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00= per sinistro e di € 30.000,00= per annualità assicurativa.

9) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

10) Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

11) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono che essere esercitati che dal Contraente/Assicurato.

12) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore della area;
- per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) agli effetti del risarcimento resta convenuto che, in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente all' articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno"- I) e -II) delle Condizioni Generali d'Assicurazione;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, o impianti di reparti in stato di attività;
- 6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

GARANZIE ADDIZIONALI, EVENTI SPECIALI E CATASTROFALI**13) Autocombustione**

La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia.

Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

14) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da implosione – repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi – verificatisi in relazione all'attività dichiarata in polizza agli enti assicurati. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio" all'art. "esclusioni" delle C.G.A., comma g).

15) Vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dell'articolo "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

16) Caduta satelliti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate.

17) Fenomeno elettrico

La società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a – agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, non al servizio esclusivo di singole macchine;
- b – causati da usura o da carenza di manutenzione.
- c – verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova.
- d – dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 2.500,00=.
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e anno assicurativo, somma superiore a € 600.000,00=.

18) Anticipi ed indennizzi

L'Assicurato ha diritto ad ottenere, prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 60.000,00=.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.200.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi i 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

19) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 10.000.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i mezzi di trasporto, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

Non sono comunque considerati terzi:

- se con lui conviventi, il coniuge, i parenti, gli affini dell'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

20) Demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

21) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

22) Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio.

23) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

24) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o a i serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;

- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazione esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento – amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma maggiore all'80% di quella assicurata per singola ubicazione.

25) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

La società indennizza altresì le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione fino alla concorrenza di € 30.000,00=, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sotto stabilito per la presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con un massimo risarcimento di € 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

26) Colaggio da impianti automatici di estinzione

la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati da gelo.

La società indennizza altresì le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione fino alla concorrenza di € 30.000,00=, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sotto stabilito per la presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con un massimo risarcimento di € 300.000,00=, per sinistro e per anno assicurativo.

27) Ricerca del guasto

La Società in caso di danno da Acqua Condotta indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga a risarcire le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, con un massimo risarcimento di € 300.000,00=, per sinistro e per anno assicurativo.

28) Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e di sabotaggio non riconducibili ad atto di terrorismo.

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. "Esclusioni" delle Norme Generali che regolano l'Assicurazione Incendio, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione o frana;
- d) di furto e rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore all'80% di quella assicurata per singola ubicazione.

29) Terrorismo

La Società indennizza, a deroga di quanto previsto nelle esclusioni a) e b) della clausola "Atti dolosi", i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore all'80% di quella assicurata per singola ubicazione.

Relativamente alla presente garanzia la Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a , % e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

30) Vento e grandine su elementi fragili

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati da vento e grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in fibro-cemento, compreso cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati con coperture e pareti in lastre in fibrocemento o cemento-amianto a seguito di rotture, lesioni provocate alle stesse, nonché ai serramenti, alle vetrate e ai lucernari in genere, dai fenomeni di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore all'80% di quella assicurata per singola ubicazione.

31) Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie aperte sui uno o più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto

- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore all'80% di quella assicurata per singola ubicazione.

32) Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a – di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, allagamento, anche se conseguenti a terremoto, di maremoto
- b – causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- c – di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia: - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 50% della somma assicurata per singola ubicazione.

Relativamente alla presente garanzia la Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a , ‰ e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

33) Eruzioni vulcaniche

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga dell'art. "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione – quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, subiti dagli enti assicurati per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma maggiore al 50% della somma assicurata per singola ubicazione.

34) Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga dell'art. esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione – quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto, da franamento, da cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società non risponde dei danni:

a – causati da mareggiata, marea, maremoto; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, impianti idrici, igienici, tecnici, esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate;

b – causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

c – di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

d – a cose mobili all'aperto;

e – alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma maggiore al 50% di quella assicurata per singola ubicazione.

35) Rischio costruzione ed esercizio delle macchine acceleratrici.

La Società, a parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto delle attività istituzionalmente svolte dall'INFN, prevalentemente nel campo della Ricerca di base e delle Alte Energie e nella costruzione ed esercizio delle macchine acceleratrici e relativi apparati sperimentali.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore all'50% di quella assicurata per singola ubicazione.

36) Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00

ALLEGATO 1 – ELENCO SEDI E SOMME ASSICURATE

N.	Sede	Fabbricato	Contenuto
1	Torino - Via P. Giuria, 1 10125 Torino	€ -	€ 1.516.184,94
2	Milano - Via G. Celoria, 16 20133 Milano	€ -	€ 3.095.436,69
3	Padova - Via F. Marzolo, 8 35131 Padova	€ -	€ 2.262.194,22
4	Genova - Via Dodecaneso, 33 16146 Genova	€ -	€ 1.933.709,82
5	Bologna - Viale B. Pichat, 6/2 40127 Bologna	€ -	€ 7.579.108,25
6	Pisa - Largo B. Pontecorvo, 3 56127 Pisa	€ 25.939.659,48	€ 3.111.478,92
7	Roma - c/o Dip. di Fisica "G. Marconi" Università di Roma "Sapienza" P.le A. Moro, 2 00185 Roma	€ -	€ 2.166.840,92
8	Napoli - Complesso Univ. Monte S. Angelo - Ed. G Via Cintia 80126 Napoli	€ -	€ 6.436.938,27
9	Catania - c/o Dip. di Fisica e Astronomia Via S. Sofia, 64 95123 Catania	€ -	€ 1.335.334,26
10	Trieste - Via A. Valerio, 2 34127 Trieste	€ -	€ 1.269.376,11
11	Firenze - c/o Polo Scientifico Via Sansone, 1 50019 Sesto Fiorentino (FI)	€ -	€ 1.340.997,34
12	Bari - Via Orabona, s.n.c. 70126 Bari	€ -	€ 1.257.613,06
13	Pavia - Via Bassi, 6 27100 Pavia	€ -	€ 528.613,97
14	CNAF - Viale B. Pichat, 6/2 40127 Bologna	€ -	€ 1.371.175,73
15	Laboratori di Legnaro - Viale dell'Università, 2 35020 Legnaro (PD)	€ 22.006.721,37	€ 11.257.319,77
16	Amministrazione Centrale e Presidenza - Via Enrico Fermi, 40 00044 Frascati (RM)	€ 1.943.530,60	€ 3.905.055,41
17	Laboratori Nazionali di Frascati - Via E. Fermi, 40 00044 Frascati (RM)	€ 18.469.031,44	€ 12.091.632,89
18	Laboratori Nazionali del Sud - Via S. Sofia, 62 95123 Catania	€ 5.346.802,32	€ 5.262.320,75
19	Roma3 - Dip. di Fisica Università Roma Tre Via della Vasca Navale, 84 00146 Roma	€ -	€ 428.942,98
20	Milano Bicocca - c/o Dip. di Fisica "G. Occhialini" Ed. 2 Piazza della Scienza, 3 20126 Milano	€ -	€ 1.139.707,24


21	Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Via Acitelli, 22 67100 Assergi (AQ)	€ 23.785.311,15	€ 4.844.543,22
22	Cagliari - Cittadella Universitaria di Monserrato S.P. per Sestu Km. 1 Casella Postale 170 09042 Monserrato (CA)	€ -	€ 612.928,75
23	Ferrara - c/o Polo Scientifico Tecnologico Ed. C Via Saragat, 1 44122 Ferrara	€ -	€ 984.066,75
24	Lecce - Via Arnesano 73100 Lecce	€ -	€ 559.162,23
25	Perugia - Via A. Pascoli 06123 Perugia	€ -	€ 756.196,82
26	Roma2 - Via della Ricerca Scientifica, 1 00133 Roma	€ -	€ 1.417.973,62
27	GSSI - Viale F. Crispi, 7 67100 L'Aquila	€ -	€ 754.341,15
28	TIFPA - c/o Dip. di Fisica Università di Trento Via Sommarive, 14 38123 Povo (TN)	€ -	€ 23.482,99
	Totale	€ 97.491.056,36	€ 79.242.677,07

Somma Assicurata Ricorso Terzi: € 10.000.000,00 unica per tutti i fabbricati.

Roma, 5 luglio 2016

IL CONTRAENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. Fernando Ferroni)



LA SOCIETA'


ASSICURAZIONI